Legge regionale 14 giugno 1989, n.39

Modifiche alla L.R. 59/85 - Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A. Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 616/77

ARTICOLO 1

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 50 e' cosi' sostituito:

"Al Consorzio possono aderire: la Regione Toscana, altri enti locali, enti pubblici economici, istituiti di credito ed imprese di diritto provato, secondo le norme stabilite dallo Statuto del Consorzio, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalita' del Consorzio".

ARTICOLO 2

Il punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 e' cosi' sostituito:

"4) il collegio dei revisori".

ARTICOLO 3

L'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 e' cosi' sostituito:

"Art. 4

1. L'assemblea del Consorzio e' composta da:

- 3 membri nominati dall'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 3 membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 3 membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 1 membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio;
- 2 membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Massa Carrara;
- 3 membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentativi;
- 2 membri nominati dalle associazioni artigiane piu' rappresentative a livello nazionale - 1 membro nominato dall'associazione degli industriali della Provincia di Massa Carrara;
- 1 membro nominato dall'associazione piccole imprese (API) della Provincia di Massa Carrara;

- 1 membro nominato in rappresentanza del Movimento della Cooperazione.

2. L'assemblea e' composta inoltre dai rappresentanti dei soggetti aderenti al Consorzio ai sensi del secondo comma dell'art. 2. Tali rappresentanti sono nominati nel modo seguente:

- 3 membri della regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 1 membro ciascuno dagli enti locali aderenti al Consorzio;
- 2 membri degli enti pubblici economici d'intesa tra loro;
- 4 membri in rappresentanza delle imprese di diritto privato, nominati dalle relative associazioni di categoria, scelti tra i dirigenti e responsabili delle imprese aderenti al Consorzio.

3. L'Assemblea puo' insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea viene successivamente integrata allorche' pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

4. L'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati."

ARTICOLO 4

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, sono cosi' sostituiti:

"Il Presidente del Consorzio dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto e puo' essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dall'assemblea, con le modalita' previste dallo Statuto, fra i componenti del consiglio di amministrazione".

ARTICOLO 5

All'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso di adesione al Consorzio della Regione Toscana, il numero dei membri del consiglio di amministrazione e' elevato di due unita' per garantire la presenza di almeno due rappresentanti della Regione stessa.
Nel caso di adesione al Consorzio di istituti di credito e/o di imprese di diritto privato, il numero dei membri del consiglio di amministrazione e' elevato in ciascuna ipotesi di due unita' per garantire la presenza rispettivamente di due rappresentanti degli istituti di credito e die due rappresentanti delle imprese di diritto privato".

ARTICOLO 6

L’art. 7 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e’ cosi’ sostituito:

"Art. 7

1. Il collegio dei revisori e’ composto di tre membri effettivi ed integrato da due supplenti nominati dal Consiglio regionale tra esperti in materia giuridico - amministrativa e finanziaria, con voto limitato.

2. Il collegio rimane in carica per cinque anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo collegio.

3. Al collegio dei revisori compete il compito di vigilare sull’attivita’ svolta dal Consorzio, per assicurarne l’economicita’, l’efficienza e la produttivita’.
A tal fine il collegio, in particolare, verifica:

a) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli atti contabili piu’ rilevanti del Consorzio per darne il preventivo parere all’Assemblea.
b) i risultati conseguiti e le eventuali difformita’ rispetto agli obiettivi prefissati nel programma di attivita’ di cui al secondo comma del successivo art. 12.
c) il rapporto tra gli interventi realizzati e gli strumenti e le risorse finanziarie impiegate.

4. Per i fini di cui al precedente comma, il collegio dei revisori ha facolta’ di acquisire d’ufficio la necessaria documentazione.

5. Il collegio trasmette al Presidente del Consorzio, ai legali rappresentanti dei soggetti consorziati ed alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attivita’ svolta e sull’esito della stessa."

ARTICOLO 7

L’art. 8 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e’ cosi’ sostituito:

"Art. 8

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’assemblea approva lo statuto del Consorzio.

2. Lo statuto prevede, tra l’altro:

a) le attribuzioni e le modalita’ di funzionamento degli

organi;
b) le norme relative all'ordinamento del personale;
c) le norme in materia di contabilita' e di amministrazione del patrimonio;
d) le modalita' per consentire ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2 di aderire al Consorzio e di recedere dallo stesso.

3. Spetta comunque all'assemblea deliberare la partecipazione del Consorzio a societa' pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attivita' svolta dal Consorzio.

4. Lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo assunto a seguito di pubblico concorso bandito dal Consorzio e del personale eventualmente assunto a tempi determinato e' regolato dalle normative contrattuali del comparto disciplinato dall'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed individuato dall'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68."

ARTICOLO 8

L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e' cosi' sostituito:

"Art. 9

1. Lo statuto del Consorzio e le eventuali modificazioni, il regolamento del personale e la pianta organica, il bilancio preventivo, il programma di attivita', il conto consuntivo e la partecipazione del Consorzio a imprese pubbliche e private, approvate dall'assemblea, sono inviati alla Giunta regionale. La Giunta regionale trasmette entro 10 giorni dal ricevimento, gli atti suddetti al Consiglio per l'approvazione.

2. Gli atti di cui al precedente comma si intendono approvati se il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimita' e ne rifiuti l'approvazione per vizi di merito. Nello stesso termine, il Consiglio regionale puo' richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e in tal caso il nuovo termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni.

3. Il controllo sugli atti del Consorzio e' esercitato dalla Giunta regionale. Tali atti si intendono approvati se, nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, la Giunta non ne pronunci l'annullamento per vizi di legittimita' o ne rifiuti l'approvazione per vizi di merito. Nello stesso termine la Giunta puo' richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed in tal caso il nuovo termine di 20 giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni."

ARTICOLO 9

L’art. 11 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e’ cosi’ sostituito:

"Art. 11

1. Le funzioni in materia urbanistica gia’ esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.

2. Le variazione agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio sono adottate dai Comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’assemblea del Consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non e’ espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per il perseguimento delle finalita’ istituzionali del consorzio, la Regione stabilisce, in relazione ai territori dei Comuni di Massa e di Carrara, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74."

ARTICOLO 10

L’art. 12 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e’ cosi’ sostituito:

"Art. 12

1. Il Consorzio provvede alle proprie spese con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;
b) i corrispettivi versati da enti pubblici e soggetti privati, per l’esecuzione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e, in generale, per i servizi resi dal Consorzio;
c) i contributi annui a carico di ogni impresa operante nel perimetro della Zona Industriale Apuana.

2. Per la determinazione dei contributi di cui alla lett. a) del precedente comma, l’assemblea predispone ogni tre anni un programma di attivita’ del Consorzio e, in base alle previsioni in esso contenute, un piano che determina, con riferimento al triennio, le quote contributive a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

3. Il programma di attivita' ed il piano di ripartizione dei contributi sono trasmessi ai soggetti consorziati i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, comunicano al Presidente del Consorzio le proprie osservazioni e la propria disponibilita' ad assumere l'impegno finanziario proposto.

4. L'assemblea modifica il programma di attivita' ed il piano di ripartizione dei contributi in base alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti aderenti al Consorzio ed alle eventuali loro dichiarazioni di assunzione di un impegno finanziario diverso da quello proposto.

5. In base alle previsione del piano di ripartizione triennale, l'assemblea determina con proprio atto l'entita' dei contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

6. I contributi sono riscossi con la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli altri enti pubblici. L'ingiunzione e' emessa dal Presidente del Consorzio.

8. L'entita' dei contributi annui di cui alla precedente lettera c) e' determinato con atto dell'Assemblea del Consorzio."

ARTICOLO 11
L'art. 44 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e' cosi' sostituito:

"Art. 14

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale nomina i membri del collegio dei revisori, di cui all'art. 7.

2. Gli altri organi del Consorzio saranno rinnovati, secondo le norme della presente legge, successivamente alle prime elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. A tal fine, i soggetti consorziati di cui all'art. 2 nominano i propri rappresentanti nell'assemblea consortile entro 90 giorni dalla data di tali elezioni amministrative.

3. Fino al rinnovo di cui al precedente comma, l'assemblea, il Presidente ed il consiglio di amministrazione del Consorzio attualmente in carica continuano a svolgere le loro funzioni.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge possono comunque aderire al Consorzio, su loro richiesta, la Regione Toscana, nonche' gli istituti di credito e le imprese di

diritto privato che operano nella stessa area e per le stesse finalita' del consorzio. Fino all'approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'art. 8, l'assemblea consortile delibera su tali richieste di adesione entro 90 giorni dalla loro presentazione e le approva con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. In caso di adesione al Consorzio ai sensi del precedente comma, la Regione Toscana, gli istituti di credito e le imprese di diritto privato nominano i propri rappresentanti nell'assemblea del numero previsto al secondo comma dell'art. 4, e l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 della presente legge."

ARTICOLO 12

Dopo l'art. 14 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, e' aggiunto i seguente art. 15:

"Art. 15

1. In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio nel corso del 1989 ai sensi dell'art. 14, quarto comma, i conseguenti oneri di spesa sono determinati, in conformita' al precedente art. 12 della legge di bilancio ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

2. In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio negli anni successivi si provvedera' con le relative leggi di bilancio."